

COMUNE DI GROSSETO
ARCHIVIO GENERALE N° 76886

01 GIU 2021

ASSOCIAZIONE "WORKING CLASS HERO ODV"
VERBALE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA ORDINARIA

CAT. 07 CL. 15 FASC. 00

Il giorno 30 aprile 2021, alle ore diciotto, presso la sede legale in via Francesco Crispi 13 ubicata nel comune di Grosseto, si riunisce in presenza, in ambiente apposito in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di prevenzione del contagio da coronavirus, l'Assemblea ordinaria dell'associazione "Working Class Hero ODV" per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario, ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, per approvare il bilancio e infine per rinnovare le cariche associative.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la signora Castiglione.

Il Presidente constata la presenza, singolarmente annotati, dei seguenti associati:

Silvia Maria Cali [*Silvia Cali*] C.F. CLASVM82P48C351O, nata a Catania (CT) il 08/09/1982, Rosaria Cristaldi [*Rosaria Cristaldi*] C.F.

CRSRSR56P46C351F, nata a Catania (CT) il 06/09/1956, Elizabeth Arianne Cali [*Elizabeth Arianne Cali*] C.F. CLALBT03A48C351L, nata a Catania (CT) il 08/01/2003, Daniela Castiglione [*Daniela Castiglione*] C.F.

CSTDNL76E59Z133I, nata a Basilea (Svizzera) il 19/05/1976, Michael Alexander Cali [*Michael Alexander Cali*] C.F. CLAMHL99B02C351C, nato a Catania (CT) il 02/02/1999, Luciano Gianluca Cali [*Luciano Gianluca Cali*]

C.F. CLALNG77B20C351R, nato a Catania (CT) il 20/02/1977. Viene inoltre annotata l'assenza giustificata, per documentati impegni lavorativi e familiari fuori provincia, del signor Giulio Rossetti, C.F. RSSGLI84R06E202M, nato a Grosseto (GR) il 06/10/1984.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente espone gli argomenti all'ordine del giorno aprendo la discussione illustrando le numerose attività a carattere divulgativo e culturale svolte, nonostante la pandemia, nel corso dell'ultimo anno, e pone successivamente in votazione il testo del nuovo Statuto. Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge numero

sei associati, un assente, nessun contrario o astenuto. Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità dei presenti il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione. Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, il Presidente propone di mettere in votazione il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo, conservati agli atti come "allegato B" al presente verbale, che i presenti approvano all'unanimità senza astensioni e contrarietà.

L'Assemblea procede quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno, ovvero il rinnovo delle cariche associative, eleggendo all'unanimità per il quinquennio 2021/2016 numero quattro soci quali componenti del nuovo Consiglio Direttivo; vengono così disposte ed accettate le seguenti cariche sociali:

Presidente: Luciano Gianluca Cali

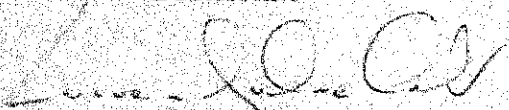
Vice Presidente: Giulio Rossetti

Vice Presidente: Michael Alexander Cali

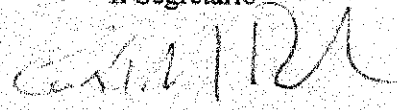
Segretario Generale: Daniela Castiglione

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente


Luciano G. Cali

Il Segretario


Daniela Castiglione

Esente
1438
21/05/2021
3


Statuto dell'associazione "Working Class Hero ODV"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Working Class Hero ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Attività di interesse generale elencate seguendo i criteri definiti dal Codice del Terzo Settore:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo

da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

In particolar modo, in correlazione con quanto premesso, l'attività associativa è imperniata su:

- prevenzione, promozione e tutela di stili di vita sani ed equilibrati (mens sana in corpore sano);
- piena affermazione dei diritti civili e sociali, valorizzazione delle diversità e delle pari opportunità;
- contrasto all'analfabetismo artistico, culturale, storico, sociale, scientifico, informatico e tecnologico;
- divulgazione del metodo sperimentale, della visione "share" (condivisa) ed "open" (aperta) in ogni settore, nonché dello scambio di saperi, abilità e conoscenze scientifiche, sociosanitarie e digitali;
- promozione della cultura della legalità, del giornalismo, dello storytelling, della cinematografia, della fotografia, dell'illustrazione, del disegno artistico e architettonico, delle arti performative, sportive, figurative e visive, dell'economia circolare e condivisa (banche del tempo, valute complementari e/o buoni sconto incondizionati), del coworking, della solidarietà e della sussidiarietà, del social ed urban farming, delle scienze naturali, sperimentali e sociali tra cui, in modo esemplificativo e non esaustivo, la psicologia, la filosofia, la sociologia, la storia, il diritto, l'astronomia, la meteorologia, la tecnologia aeronautica e spaziale, la programmazione, la robotica, il data mining and analysis;
- ideazione e realizzazione, anche in regime di cooperazione internazionale, di progetti solidali, sociali, sostenibili e rinnovabili atti alla valorizzazione del recupero e riutilizzo di risorse e prodotti a contrasto degli sprechi e a tutela della salute, della natura, dell'ambiente e della protezione civile;
- promozione ed istituzione di scuole e/o agenzie formative atte agli scopi associativi;
- formazione, preparazione e gestione di esperti in grado di operare sul campo;
- promozione e diffusione, anche con creazione ex novo e ad hoc, di reti telematiche e geografiche;
- adozione di convenzioni e/o obbligazioni per l'ottenimento di risorse materiali e finanziarie per raggiungere gli scopi sociali, da garantire nella maniera più idonea, anche disponendo ed integrando (ove occorra) di parte del patrimonio personale ed associativo;

- accesso, se necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, al fine di realizzare gli scopi sociali. Attivazione di specifici progetti di finanziamento per l'istituzione di centri di formazione, centri di aggregazione sociale, reti informative e telematiche, prodotti editoriali e crossmediali ed in generale qualsiasi altro strumento complementare ai fini statutarî;
- ottenimento e trasferimento di sponsorizzazioni. Promozione attiva del crowdfunding;
- premiazioni, borse di studio e riconoscimenti meritori. Realizzazione, anche in collaborazione, di tirocini, percorsi di alternanza scuola/lavoro (PCTO ex ASL), insegnamenti di ogni genere e grado;
- preparazione, diffusione e/o pubblicazione di materiale informativo, formativo, saggistico, critico, ovvero riviste e giornali periodici o libri stampati o telematici, anche a carattere generalista, per stimolare l'avanzamento culturale e sociale nel rispetto dei fini statutarî;
- collaborazione con altri enti (anche pubblici), associazioni, imprese ed in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica od istituzionale allo scopo di perseguire i fini statutarî;
- utilizzo, in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali, dei mezzi di comunicazione radio e televisivi, cartacei, web e delle reti telematiche attraverso qualsivoglia collaborazione;
- organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, manifestazioni, anche internazionali, quali strumenti di formazione e valorizzazione delle energie e delle potenzialità, e come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze tese all'arricchimento collettivo ed individuale;
- espletamento di attività di consulenza tecnica rivolta agli associati, ai cittadini ad altre associazioni, scuole, università, imprese, attività commerciali, centri di formazione, biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali ed in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale che lo richiedesse espressamente;
- organizzazione di corsi, anche professionali e professionalizzanti, su temi statutarî a vari livelli;
- attuazione di attività di ricerca artistica, culturale, sociale, economica e scientifica;
- promozione e diffusione dello studio e dell'uso dell'informatica, hardware e software;
- realizzazione di mostre, fiere, esposizioni, e di attività di divulgazione, formazione e certificazione;
- attività di editore/operatore della comunicazione per la tele/radiodiffusione a carattere comunitario, anche digitale. Realizzazione di pubblicazioni editoriali, su qualsiasi media con qualsiasi periodicità;
- gestione delle attività previste nell'ambito statutarîo in convenzione con le scuole pubbliche e private di ogni grado, le università, gli enti, gli organismi di categoria e le associazioni interessate.
- cooperazione ed istituzione di collaborazioni con enti, associazioni, fondazioni, ordini professionali od altri soggetti che abbiano per oggetto attività analoghe o affini a quelle dell'associazione;
- collaborazione con le predette realtà per il conseguimento di risultati atti a migliorare il benessere, la felicità e la qualità della vita mediante la valorizzazione del tessuto economico e sociale;
- gestione autonoma, o in regime di convenzione con enti pubblici, di servizi volti a concretizzare i predetti scopi associativi, promuovendo al contempo, sia direttamente che indirettamente, una partecipazione attiva delle comunità territoriali;
- gestione e acquisizione, in funzione dei progetti deliberati, di strutture (beni confiscati, demaniali, ed anche pubblici o privati), di beni, macchinari ed attrezzature da destinare agli scopi associativi;
- disponibilità, di cui al punto precedente, per la realizzazione di progetti promossi da organizzazioni aventi le medesime finalità. Tutela e valorizzazione dei beni comuni, materiali ed immateriali.

L'associazione, permeata dal completo ed assoluto rispetto dei principi ispiratori della Costituzione Italiana, della Carta di Ottawa per la Promozione della Salute e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani tra i quali il rispetto della personalità e della dignità umana, è laica, aconfessionale e apartitica. In conformità con le disposizioni costitutive, attraverso la solidarietà e la condivisione, riconosce e sostiene la cultura, le arti, i saperi umani, le scienze, la ricerca e le relative applicazioni come elementi essenziali di una società moderna; non semplici strumenti ma, soprattutto, quali fattori

attivi per lo sviluppo personale, fisico, culturale, sociale, economico ed artistico, in grado di consentire una più ampia e capillare circolazione delle idee stimolando una conoscenza intesa non come mero "sapere" a disposizione di pochi, bensì quale patrimonio accessibile e condiviso per l'intera società.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- contribuire attivamente al raggiungimento degli scopi statutarî, prestando la propria opera secondo le finalità dell'associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: svolgimento di attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- Il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di controllo (quando necessario per legge).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 14 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, anche telematicamente, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- assegnare e/o individuare poteri straordinari al legale rappresentante.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, quindi le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Vice Presidenti)

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

I Vice Presidenti, eletti in numero di due, durano in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca personale, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione designa il Vice Presidente vicario nominandolo tra i Vice Presidenti eletti dall'Assemblea. Il vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Segretario Generale)

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e rappresenta l'associazione nei rapporti esterni ed è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Segretario Generale dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Segretario Generale presiede la segreteria e la tesoreria, svolge l'ordinaria amministrazione sulla

base delle direttive del Presidente, dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità, ovvero richiesta scritta e motivata da inviare all'Organo di amministrazione e per conoscenza al Presidente.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva

diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

VERSALE.....

CIT.

C/O.....

Esente

1438

21/05/2021
3

